

GARANZIE SUI FINANZIAMENTI

TABELLA DI COMPARAZIONE MAPPA E CONFRONTO DELLE GARANZIE - Fondo di garanzia PMI - Garanzia SACE

AGGIORNAMENTO CON CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITA' – LEGGE 40 DEL 05 GIUGNO 2020

	Fondo di garanzia PMI	Garanzia SACE
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Professionisti ▪ Enti del Terzo Settore ▪ Studi professionali / associazioni professionali / società tra professionisti ▪ PMI <i>(definizione come da Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)</i> ▪ Midcap <i>(imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499)</i> 	<p>Qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, SOLO SE hanno pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI</p>
Requisiti di ammissibilità (estensione) <u>Restano esclusi i soggetti che presentano sofferenze.</u>	<p>Estensione ammissibilità anche a soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ classificati tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31/12/2019; ▪ con inadempienze probabili o posizioni classificate come scadute e/o sconfiniate deteriorate (ma non precedenti alla data del 31/01/2020); ▪ ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (ma solo se successiva al 31/12/2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sede legale in Italia; ▪ non identificate come aziende in difficoltà al 31/12/2019 <i>ai sensi dei regolamenti Europei</i>; ▪ non segnalate, al 29/02/2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, <i>come definite ai sensi della normativa europea</i>, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19.
Costo della Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessa a titolo GRATUITO, fino al 31 dicembre 2020; ▪ in modo automatico <i>(senza valutazione merito di credito da parte del FdG)</i> <i>La Banca è tenuta comunque a fare il merito di credito per decidere se concedere il finanziamento</i> 	<p>Costo fissato dal Decreto Liquidità</p> <p>Per le PMI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,25% dell'importo garantito durante il primo anno; ▪ 0,5% durante il secondo e terzo anno; ▪ 1% durante il quarto, quinto e sesto anno; <p>Per le GI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,5% dell'importo garantito durante il primo anno; ▪ 1% durante il secondo e terzo anno; ▪ 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

% di copertura	<p>Prima Linea (30 k)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% di garanzia per le PMI, Enti del Terzo Settore, Studi professionali / associazioni professionali / società tra professionisti e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di Partita IVA) ma solo per i nuovi finanziamenti: <ul style="list-style-type: none"> - di importo non superiore a 30.000 euro e, comunque, al 25% dei ricavi o al doppio della spesa salariale annua del beneficiario riferita al 2019 (importo massimo per singolo beneficiario); - durata fino a 120 mesi e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi. - tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato, maggiorato dello 0,2% (indicazione in DL). 	<p>Terza Linea</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; ▪ 80% per le imprese con numero di dipendenti Italia pari o superiore a 5.000 o con fatturato da 1,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro; ▪ 70% per le imprese con fatturato di gruppo superiore a 5 miliardi di euro. <p><i>Ai fini dell'individuazione dei suddetti limiti si dovrà fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.</i></p> <p><u>VINCOLI per accedere alla Garanzia SACE:</u></p> <p><i>L'impresa beneficiaria della garanzia SACE dovrà assumere l'impegno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;</i> ▪ <i>di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</i>
	<p>Seconda Linea (fino a 800 k)</p> <p><u>Per soggetti con ricavi massimi di 3,2 milioni euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 90% di garanzia diretta per Midcap, PMI e professionisti; ▪ 100% di garanzia in riassicurazione (tramite Confidi) per Midcap, PMI e professionisti. <p>Operazioni finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di durata non superiore a 72 mesi; ▪ di importo non superiore: <ul style="list-style-type: none"> al 25% del fatturato del 2019 oppure al doppio delle spese per il personale sostenute nel 2019 (o quelle previsionali in caso di start up) o ultimo bilancio disponibile. (*) <i>L'importo massimo va sommato agli importi erogati ai sensi del Temporary Framework</i> ▪ tasso applicabile a discrezione della Banca (nessuna indicazione nel DL). 	

(*) I limiti di importo possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione, che:

- l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

Le garanzie previste dal decreto Liquidità dal Fondo di garanzia sono concesse in conformità al Temporary Framework(1).

Il sistema di garanzie non ha sostituito ma si aggiunge alla concessione delle garanzie ai sensi del Regolamento “de minimis” o in regime di esenzione (Regolamento 651/2014). Pertanto, per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i **requisiti previsti dal Punto 3.2 del Temporary Framework**, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Ad esempio, qualora l’impresa abbia necessità di un finanziamento a 10 anni anziché 6, la garanzia richiesta sarà ammissibile al Fondo ai sensi del Regolamento “de minimis” o di esenzione.

(1) Temporary Framework – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” Comunicazione della Commissione UE (2020/C 91 I/01)

Punto 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

- a. per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità seguenti:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi Imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

- b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- d. per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non supera:
- il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
 - il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o
 - con una giustificazione adeguata e in base a un’autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;
- e. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata;
- f. la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:
- il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o

- *il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e*
 - *in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;*
- g. la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
- h. la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà *(ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria)* al 31 dicembre 2019; può essere concessa a imprese che non sono in difficoltà e/o a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19. i.